

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A CORPO

(articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

LAVORI INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

		<i>euro</i>	
a)	Lavori a base d'asta	1.931.500,00	+ IVA 10%
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.000,00	+ IVA 10%
1)	Totale appalto	1.942.500,00	+ IVA 10%
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione	669.923,00	+ IVA 10%
2)	Totale progetto	2.612.423,00	+ IVA 10%

Il responsabile del servizio
Geroldi Ing. Mario

Progettista
Ing. Sergio Grasselli

Il responsabile del procedimento
Geom. Bordonali Matteo

Indice

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	
Art. 2 – Ammontare dell'appalto.....	
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto.....	
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....	
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto.....	
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	
Art. 9 – Fallimento dell'appaltatore.....	
Art. 10 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	
Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	
Art. 12 – Denominazione in valuta.....	

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori.....	
Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori.....	
Art. 15 – Sospensioni e proroghe.....	
Art. 16 – Penali in caso di ritardo.....	
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.....	
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	
Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 – Anticipazione.....	
Art. 21 – Pagamenti in acconto.....	
Art. 22 – Pagamenti a saldo.....	
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	
Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....	
Art. 25 – Revisione prezzi.....	
Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 – Lavori a misura.....	
Art. 28 – Lavoro a corpo.....	
Art. 29 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 – Cauzione provvisoria.....	
Art. 31 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.....	
Art. 32 – Riduzione delle garanzie.....	
Art. 33 – Assicurazione a carico dell'impresa.....	

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34 – Variazione dei lavori.....	
Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali.....	
Art. 36 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37 – Norme di sicurezza generali.....	
Art. 38 – Sicurezza sul luogo di lavoro.....	
Art. 39 – Piano di sicurezza.....	
Art. 40 – Piano operativo di sicurezza.....	

Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 – Subappalto

Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto

Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45 – Controversie

Art. 46 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 47 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Art. 49 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Art. 50 – Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 51 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Art. 52 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

Art. 53 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

Art. 54 – Custodia del cantiere

Art. 55 – Cartello di cantiere

Art. 56 – Spese contrattuali, imposte, tasse

tabelle

Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili

Tabella B – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti

Tabella C – Cartello di cantiere

Tabella D – Elementi principali della composizione dei lavori

Tabella E – Riepilogo degli elementi principali del contratto

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPALTO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture relativi alla realizzazione del parco fotovoltaico comunale da realizzarsi in area produttiva P.I.P. di proprietà comunale in Quinzano d'Oglio (BS).

Il presente atto elenca le modalità di esecuzione delle opere necessarie alla fornitura e all'installazione di un impianto fotovoltaico da 198,45 KWp da attivare in conto energia con regime di scambio sul posto, e di un secondo impianto da 305,55 KWp da attivare in conto energia con regime di cessione totale in rete, comprensivi di tutte le opere e forniture accessorie per dare gli impianti perfettamente funzionanti ed eseguiti a regola d'arte come risultanti dagli Atti d'Appalto, e secondo la buona tecnica professionale e a regola d'arte, in conformità alla normativa nazionale (D.M. 37/2008) e a quanto previsto nelle guide UNI (Ente Nazionale di Unificazione) e nelle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), nonché nelle diverse normative, circolari e prescrizioni riferite alla realizzazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete ai sensi del D.M. 19/02/2007 e s.m.i.

capitolato speciale d'appalto cronoprogramma per l'esecuzione delle opere di progetto

Opere edili

Relazione tecnica descrittiva

03 - Pianta Cabina di trasformazione, prospetti e particolari

05 - Strutture cabina M.T. / B.T.

Disciplinare tecnico prestazionale allegato

Impianti Elettrici

Relazione tecnica

Calcoli delle strutture

01 - Planimetria di rilievo ed estratti cartografici

02 - Planimetria distributiva generale parco fotovoltaico

04 - Schema impianto di terra cabina M.T. / B.T.

Disciplinare tecnico prestazionale allegato

Piano di sicurezza e di coordinamento

Computo metrico, descrittivo le varie lavorazioni e forniture previste in progetto:

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, alle relazioni tecniche e di calcolo delle strutture, degli impianti tecnologici, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

Num.		Importi in euro
a)	Importo esecuzione dei lavori	1.931.500,00
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.000,00
a) + b)	IMPORTO TOTALE	1.942.500,00

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono appaltati a corpo a forfait.

L'importo complessivo dell'appalto (IVA esclusa), soggetto a ribasso, ammonta a euro 1.931.500,00 in cifre diconsì (unmilionenovecentotrentunomilacinquecentovirgolazero).

L'importo delle opere di sicurezza, escluse dalla cifra su indicata (sempre IVA esclusa), ammonta a euro 11.000,00 (undicimilavirgolazero) oltre ad I.v.a.

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, lettera b), e non soggetti al ribasso d'asta.

ART. 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
2. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (indicato con "D.Lgs. 163/2006" nel prosieguo del testo), e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi.

ART. 4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella **categoria prevalente di IMPIANTI TECNOLOGICI** categoria di opere generali "OG9" e di **IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, classifica IV, come risulta dalla tabella A allegata.**
2. Ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, non vi sono parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente.
3. Per i lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990, al relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991, e al successivo D.M. 37/2008.

ART. 5 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 159 del regolamento generale, all'articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto e all'articolo 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,

in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto (artt. 5, commi 7 e 8, e 131, comma 3, D.Lgs. 163/2006):

- a) il presente atto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- b) capitolati tecnici prestazionali delle opere e forniture (n° 2 documenti);
- c) il Capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto 19 aprile 2000, n. 145, parte vigente, che non si allega, come consentito dall'art. 110, D.P.R. 554/1999;
- d) gli elaborati di progetto, l'offerta economica presentata in sede di gara e il Capitolato speciale di appalto, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
- e) l'elenco dei prezzi unitari a corpo;
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento come prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Fanno inoltre parte del contratto, ancorché non materialmente allegati ma conosciuti dalle parti:

- g) il Piano Operativo di Sicurezza (POS), il DUVRI (la cui funzione è assolta dallo specifico elaborato grafico di progetto esplicativo) e il cronoprogramma.

L'Impresa è inoltre vincolata alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, secondo le prescrizioni del Capitolato.

Al termine dei lavori l'Impresa appaltatrice è tenuta a rilasciare alla Stazione appaltante la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati alle norme citate, secondo quanto previsto dall'art. 8, D.M. 37/2008, sottoscritta dal titolare dell'Impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché n. 3 copie degli elaborati grafici con piante, idonea e dettagliata documentazione dell'impianto realizzato (progetto as built) corredata dalle liste parti con certificati IMQ dagli schemi elettrici e dalle planimetrie di transito cavi, sia su supporto magnetico che cartaceo, in formato DWG E PDF, indicante anche le variazioni rispetto ai disegni originali di progetto.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e, in particolare:

- a) Il D.Lgs. 12.04.2006 n°. 163, e le sue successive modifiche e integrazioni che dovessero venire emanate nel corso delle lavorazioni;
- b) l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- d) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. per la parte ancora vigente;
- e) Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (indicato con "D.Lgs. 163/2006" nel testo);
- f) Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 – parte vigente – per quanto compatibile con il codice dei contratti;
- g) D.P.R. 554/1999 e s.m.i. per le parti non abrogate dal codice e per quanto con esso compatibili;
- h) D.P.R. 34/2000 e s.m.i.;
- i) il Capitolato speciale di appalto;
- j) Leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. (per le parti non abrogate dal Codice unico), legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; D.Lgs. 8 settembre 1994, n. 490, per la parte ancora vigente; D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'Impresa è inoltre tenuta a eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. In particolare, si dovranno seguire, nell'esecuzione dell'appalto, le seguenti norme:
– D.M. 37/2008;
– D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore dovrà inoltre seguire tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanati in materia e vigenti alla data di esecuzione dei lavori e tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanati e vigenti

nella Regione Lombardia, prescrizioni dei V.V.F., e dell'ENEL, inerenti e conseguenti la materia di appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente e si impegna a osservare; le norme CEI e UNI le tabelle CEI-UNEL, in particolare:

CEI 11-1; CEI 11-17; CEI 17-1; CEI 23-19; CEI 23-39; CEI 23-54; CEI 23-55; CEI 34-21; CEI 34-22; CEI 64; CEI 64-2; CEI 64-8; CEI 64-12; CEI 79; CEI 81-1; CEI 96-2; CEI 103-1/13; CEI-UNEL 00712-00722-00724-00726-00727; CEI-UNEL 35024/1; UNI 9795; UNI 10380; UNI 8612.

E tutte le altre eventuali norme CEI e UNI applicabili, sebbene non richiamate. I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, purchè vigenti al momento della pubblicazione della presente specifica, anche se non espressamente richiamate, si considerano applicabili. Qualora le sopraelencate norme tecniche siano modificate o aggiornate, si applicano le norme più recenti. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra elencate, i documenti tecnici emanati dalle società di distribuzione di energia elettrica riportanti disposizioni applicative per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica. In caso di discordanza tra documenti facenti parte del contratto si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

1. Capitolato speciale d'appalto e capitolati tecnici prestazionali;
 2. Capitolato generale di appalto per i lavori pubblici (D.M. LL.PP. 145/2000), per la parte ancora vigente;
 3. Elaborati progettuali posti a base di gara.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) il computo metrico estimativo;
 - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006;
 - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

ART. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche di ciascuna delle opere risultano dagli elaborati grafici allegati al presente Capitolato Speciale d'appalto oltre che dai rispettivi Disciplinari Tecnici e specialistici ed computi metrici descrittivi delle opere compiute, salvo quanto sarà meglio precisato dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo. E' però evidente che il progetto, per quanto i particolari siano dettagliati e graficamente rappresentati, non può essere tale da:
 - indicare tutti gli elementi atti a definire in dettaglio l'intera opera, nonché gli accessori occorrenti al funzionamento delle varie parti degli impianti;
 - descrivere tutte le funzioni delle singole apparecchiature;
 - precisare tutte le regole esecutive per le varie categorie di opere;per cui resta convenuto che oggetto dell'appalto è la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali e i mezzi, anche se non esplicitamente richiamati, necessari per rendere completa e funzionante l'intera opera, in relazione all'oggetto dello specifico appalto.

ART. 9 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'Art.140 del D.Lgs. 163/2006.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell'articolo 94 del regolamento generale.

ART. 10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. L'appalto di cui al presente contratto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006 n.163 (in Suppl. ordinario n. 107 alla Gazz.Uff., 2 maggio, n. 100). - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE, di seguito denominato Regolamento, nonché nel D. Min. LL.PP., recante il Capitolato Generale d'appalto per i lavori pubblici.
L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti nello Stato, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalla ASL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Leg.vo. 81/2008 e s.m.i., in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Leg.vo 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).
2. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
3. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
4. L'Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del Direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. L'Appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, l'importo degli eventuali atti di sottomissione, gli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'art. 240, comma 1, D.Lgs. 163/2006 nonché ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.M. LL.PP. 145/2000.

ART. 12 DENOMINAZIONE IN VALUTA

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in Euro (simbolo €).

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

- L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro e non oltre 5 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.***

Ai sensi dell'art. 129, comma 3, D.P.R. 554/1999, il Direttore dei lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà trovarsi per la consegna dei lavori che dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla firma del contratto o, in caso d'urgenza, su autorizzazione del Responsabile del procedimento al Direttore dei lavori, subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. L'Appaltatore è tenuto a iniziare i lavori immediatamente e a ogni modo non oltre la data del 17.05.2010, indipendentemente dalla data del verbale di consegna, comunque redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 129, comma 6, e art. 131, comma 3 e secondo le modalità e i casi di cui all'art. 130 del D.P.R. 554/1999.

- E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
- Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 2 giorni e non superiore a 5; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

ART. 14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle normali avversità atmosferiche.
- L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori;**
- Tenuto conto della particolarità dell'intervento (impianto soggetto ad autorizzazione all'entrata in esercizio da parte del G.S.E.), al fine di permettere il regolare avvio dell'impianto entro il 31.12.2010 l'Appaltatore dovrà necessariamente organizzare gli interventi in modo che la pratica amministrativa relativa all'ottenimento degli incentivi alla produzione, sia in regime di "scambio sul posto", sia in regime di totale "cessione in rete", abbia avuto favorevole esito entro tale termine.**

Per tale motivo, non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione lavori, che procederà, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. 554/1999, alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo l'apposito certificato di fine dei lavori, salvo quanto disposto allo stesso art. al comma 2.

- Si specifica che, qualora, il mancato rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori per cause imputabili all'appaltatore, provocasse un minore introito del valore della tariffa incentivante prevista per il 2010 per

effetto di una riduzione della medesima eventualmente stabilita per gli anni successivi, tale evenienza comporterà il risarcimento del danno previsto al successivo comma 7 dell'art. 16.

ART. 15 SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 della legge.
2. Si applicano l'articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

ART. 16 PENALI IN CASO DI RITARDO

1. ***Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 2(due) per mille dell'importo netto del contratto, corrispondente a Euro (.....),*** salvo il limite massimo previsto all'art. 117, comma 3, D.P.R. 554/1999.
2. Le penali di cui al comma 1, trovano applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Qualora il ritardo nella conclusione dei lavori imputabile all'Appaltatore comportasse lo slittamento dei tempi al fine di permettere l'attivazione del contratto con il G.S.E. in tempo utile per usufruire delle tariffe incentivanti previste per l'anno 2010, la Committente esigerà, fra gli altri, dall'Appaltatore, a titolo di risarcimento danni, la corresponsione dell'importo costituito dalla differenza fra il valore della tariffa incentivante prevista per l'anno 2010 e quella effettivamente determinata all'atto dell'attivazione del regime contrattuale in "conto energia", se inferiore. L'entità dell'ammontare del danno di cui sopra sarà quantificata distintamente per i due impianti e calcolata su tutta la durata del regime contrattuale assegnato in "conto energia".

ART. 17 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Prima dell'inizio dei lavori, L'Appaltatore dovrà comunicare al Committente – ai sensi dell'art. 45, comma 10, D.P.R. 554/1999 – prima dell'inizio dei lavori, un programma particolareggiato e impegnativo di esecuzione dei lavori, indicando i mezzi e il personale che intende impiegare per compiere le opere appaltate e specificando l'avanzamento previsto dei lavori. Qualora il programma così sottoposto non riportasse l'approvazione della Stazione appaltante, l'Appaltatore avrà un termine di 5 (cinque) giorni per adeguare il programma stesso alle direttive ricevute senza poter avanzare, in relazione alle prescrizioni della Stazione appaltante, nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto. Il programma sarà oggetto di revisione qualora vengano approvate varianti in corso d'opera ovvero quando, per qualsiasi altra ragione, il programma debba essere aggiornato. Il programma, mentre non vincola la Stazione appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare i termini di ultimazione e ogni altra modalità. L'Appaltatore deve indicare inoltre per iscritto quali impedimenti ostacolano eventualmente il suddetto programma dei lavori, in modo tale che la Direzione lavori possa porvi tempestivo rimedio. Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del *programma*, il *Direttore dei lavori gli assegna un termine ai sensi dell'art. 136, comma 4, D.Lgs. 163/2006*.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 17 comma 1 lettera a. del decreto legislativo n. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. **I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante solo al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.**

ART. 18 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006, e dall'articolo 119 del regolamento generale.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. In modo particolare l'Appaltatore dovrà corrispondere alla Committente il risarcimento del danno previsto al precedente comma 7 dell'art. 16.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 20 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

ART. 21 PAGAMENTI IN ACCONTO

La Direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e verifica delle opere compiute. Ove l'Appaltatore non si prestasse a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. La Direzione Lavori si riserva di approvare prima della fornitura e posa qualsiasi materiale ed accetterà solo modifiche che riterrà migliorative rispetto alle previsioni progettuali.

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

- i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
- eventuali liste settimanali;
- il registro di contabilità;
- gli stati di avanzamento lavori;
- conto finale e relativa relazione;
- il giornale dei lavori;
- il sommario del registro di contabilità;
- i certificati per il pagamento delle rate di acconto.

La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a **Euro 400.000,00** (quattrocentomila).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
7. Le Ditte fornitrici dell'Appaltatore non potranno richiedere alcun compenso dall'Ente Aggiudicante che resta estraneo agli accordi tra la l'Appaltatore e le Ditte medesime.

ART. 22 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione accertata con apposito verbale; il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del collaudo amministrativo o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, pari almeno ad Euro 250.000,00 ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, **non costituisce presunzione di accettazione dell'opera**, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. Rimangono inalterate le ulteriori garanzie prestate in sede di gara (copertura fidejussoria delle caratteristiche tecniche prestazionali dei componenti l'impianto).

ART. 23 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133 del D.Lgs n. 163/2006.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133 del D. Lgs. 163/2006.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 24 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART. 25 REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'articolo 133, comma 4, D.Lgs 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 26 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, secondo le modalità stabilite dal combinato disposto dell'articolo 117, del D. Lgs. 163/2006 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 27 LAVORI A MISURA

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 34 o 35, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo".
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.
5. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del presente articolo

ART. 28 LAVORI A CORPO

I lavori oggetto del presente Capitolato saranno integralmente eseguiti "a corpo", ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte e la normativa vigente.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), saranno liquidati in proporzione quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART. 29 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Non sono valutati o comunque valutabili i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 30 CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, ~~cauzione~~ ~~provisoria~~ di euro 38.850,00, pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

ART. 31 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, ~~è una~~ ~~cauzione~~ ~~provisoria~~ è una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi (180 giorni) oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto secondo le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Approvato il certificato di regolare esecuzione od il certificato di collaudo tecnico amministrativo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sommissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 32 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 30 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 130, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 31 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

ART. 33 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 129, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla

data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore ad euro 2.000.000,00 (Euro duemilionivirgolazero) e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'intera garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad euro 1.000.000,00 e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 34 VARIAZIONE DEI LAVORI

Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall'art. 132, D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 10 e 11 D.M. LL.PP. 145/2000, nonché degli artt. 134, 135, 136 del D.P.R. 554/1999.

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 169 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

ART. 35 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 36 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Qualora, relativamente alle varianti e ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, andassero formulati prezzi non contemplati nell'elenco prezzi allegato al contratto, la Direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi tramite predisposizione di idoneo verbale di concordamento prezzi da sottoscrivere con l'Appaltatore.

L'accettazione dell'Appaltatore dovrà essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi espressa ai sensi e con le modalità indicate ai commi 3, 4, 5, art. 136, D.P.R. 554/1999. Sulla base delle suddette accettazioni dei nuovi prezzi la Direzione dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità, per l'Appaltatore, di formulare, a pena di decadenza, entro i termini e con le modalità stabiliti dagli artt. 31 C.G.A., 164 e 165 D.P.R. 554/1999 e 240-bis, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., eccezioni o riserve con le modalità previste dalla normativa vigente.

Tutti i nuovi prezzi – valutati al lordo – saranno soggetti a ribasso d'asta.

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 37 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 38 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 39 PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore della sicurezza entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 40 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Ente appaltante, secondo quanto previsto dal codice unico un Piano Operativo di Sicurezza [art. 131, comma 2, lett. c), D.Lgs. 163/2006]. Tale piano operativo di sicurezza (POS) deve rispettare i contenuti minimi previsti dall'allegato XV del D.Lgs.81/08 e s.m.i. Inoltre dovrà produrre, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, i documenti comprovanti al suo idoneità tecnico professionale ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs.81/08 e s.m.i. E' compito e onere dell'impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza e di igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, i mezzi d'opera e gli eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà essere redatto sulla scorta e secondo i contenuti del piano di coordinamento della sicurezza e dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 17, previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..

ART. 41 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2006, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 del medesimo decreto legislativo.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 42 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché effettuato nelle modalità, termini e condizioni di cui alla vigente normativa, è autorizzato dall'Ente appaltante a condizione che l'Appaltatore provveda a:

- indicare all'atto dell'offerta o all'atto dell'affidamento, in caso di varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o cedere a cottimo;
- non subappaltare o affidare in cottimo categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
- richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Ente appaltante, che provvede al rilascio, entro 30 giorni dalla richiesta (salvo il minor termine di 15 giorni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi dell'art. 118, comma 8, D.Lgs. 163/2006), termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l'Ente appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
- stipulare il contratto di subappalto con la Ditta subappaltatrice;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
- depositare il contratto di subappalto presso l'Ente appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, e, con tempestività, ai fini dell'autorizzazione, quanto previsto dall'art. 90, comma 9, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- inserire nel contratto con il subappaltatore o cottimista l'obbligo di rispettare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori, nonché quanto previsto all'art. 118, Codice e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., con l'Impresa affidataria del subappalto e il DURC;
- individuare quali subappaltatori o cottimisti solo imprese che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in loro favore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,

alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva. Nei casi di cui all'art. 37, comma 11, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si applica l'art. 118, comma 3, stesso decreto. L'appaltatore ottempera a quanto previsto dall'art. 2, D.L. 210/2002, come modificato dalla legge di conversione 266/2002 e a quanto disposto dal D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006, parte vigente.

- praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
- trasmettere all'Ente appaltante prima dell'inizio dei lavori da eseguirsi dall'Appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica;
- curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'Appaltatore;
- garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici nonché i dati previsti dall'art. 118, comma 2, n.3, D.Lgs. 163/2006; il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'art. 72, comma 4 lett. c), d) e l), ai sensi dell'art. 141, comma 2, D.P.R. 554/1999; in tali casi, il fornitore o subappaltatore, per la posa o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all'art. 118, D.Lgs. 163/2006.
- L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7 Art. 118 D.Lgs. 163/2006. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva.
- Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Pertanto, ciò premesso:

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato:
 - a) è vietato il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
2. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 10 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge

- n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
3. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà
 4. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
 - a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
 5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.
 6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
 7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 43 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 44 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante **non provvede** al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 10 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 45 CONTROVERSIE

1. In merito a possibili controversie, si rimanda nel merito a quanto previsto in proposito all'Art. 239 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.
2. **Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.**

ART. 46 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ART. 47 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 10 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del capitolato tecnico prestazionali in allegato e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e seguenti del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Rimane impregiudicata la richiesta del risarcimento del maggiore danno come quantificato al comma 7. del precedente Art. 16
7. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 136 del D. Lgs. 163/2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 48 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

L'Appaltatore si impegna a ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto in giorni 90 (diconsi novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'Appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. L'Ente appaltante può ordinare la sospensione dei lavori nei casi ex art. 24 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145. **La durata delle lavorazioni, così come prevista, è stata stabilita al fine di consentire l'attivazione degli impianti (con la regolare installazione dei contatori deve svolgersi tassativamente entro il 31.12.2010 per consentire l'attribuzione delle tariffe incentivanti previste per l'anno 2010.**

1. Al termine dei lavori, in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige, nel termine massimo di 10 giorni, il certificato di ultimazione; il direttore dei lavori procede all'accertamento della regolarità delle opere eseguite come previsto al successivo Art. 49 in sede di collaudo funzionale e di avviamento.
2. In tale sede, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante fra cui quello previsto al comma 7 del precedente Art. 16. In caso di ritardo nel ripristino o comunque nell'esecuzione delle lavorazioni che comportino una dilazione della tempistica di consegna, si applica integralmente la penale per i ritardi prevista dall'articolo 16 del presente capitolato speciale.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di **gratuita manutenzione**; si ribadisce che tale termine, come già ricordato all'Art. 52 comma 4 del presente C.S.A., **avrà durata minima di 1 anno solare dal momento della presa in consegna degli impianti così come risultante da apposito verbale.**
5. Le prestazioni di gratuita manutenzione che l'Appaltatore dovrà prestare durante il primo anno solare successivo alla consegna dell'impianto, devono necessariamente essere distinti tra: interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria.

Per **manutenzione programmata** si intendono: la pulizia periodica delle superfici captanti e tutti quegli interventi atti a prevenire i cali di resa nella produzione elettrica dell'impianto derivanti dall'usura delle apparecchiature in tensione nonché quelli derivanti da corrosione delle parti metalliche;

Per **manutenzione ordinaria** si intendono tutte quelle operazioni previste nei libretti d'uso delle apparecchiature e comunque quelle che si attuano in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente e si limitano a riparazioni di lieve entità, abbisognevole unicamente di minuterie e che comportano l'impiego di materiali di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore.

Per **manutenzione straordinaria** devono intendersi tutti quegli interventi di riparazione o sostituzione dei componenti dell'impianto non contemplati fra gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata.

Gli interventi di manutenzione programmata saranno previamente concordati tra l'Appaltatore ed il tecnico designato per la supervisione degli impianti da parte dell'Amministrazione.

Relativamente a tutte le apparecchiature, a tutti i manufatti installati e a tutte le attività eseguite dall'appaltatore, la gratuita manutenzione comprende comunque tutti gli interventi specialistici e i pezzi di ricambio per qualsiasi guasto imputabile a tutti i difetti di fabbrica, malfunzionamenti riscontrati in fase d'utilizzo, malfunzionamenti d'uso, difetti nell'assemblaggio e cablaggio degli impianti intercorsi durante il tempo di durata della garanzia.

Nel caso in cui, a maggiore garanzia dell'impianto che intende realizzare, l'Appaltatore intenda proporre l'estensione del periodo di manutenzione secondo le modalità previste nel bando d'appalto al paragrafo **B3 "Costi di manutenzione e gestione – estensione del periodo di manutenzione"**, l'estensione del servizio dovrà prevedere le stesse prestazioni indicate per il primo anno di manutenzione.

Il servizio aggiuntivo offerto potrà essere reso in forma gratuita o a canone agevolato convenzionato.

Opportuni documenti saranno predisposti per la registrazione degli interventi di manutenzione straordinaria e programmata (registri di manutenzione).

Qualora l'Appaltatore non provvedesse di sua iniziativa alla regolare manutenzione degli impianti, in conformità al presente capitolato, l'Amministrazione avrà il diritto di prescrivere quelle riparazioni, sostituzioni ed opere, che, nell'interesse dei servizi e della buona conservazione degli impianti, si rendessero necessarie e l'Appaltatore dovrà in tal caso provvedervi senza riserve od eccezioni.

In caso di inadempienza l'Amministrazione potrà provvedere con intervento sostitutivo a spese dell'Appaltatore con recupero di maggiori spese e danni.

In dipendenza e relazione di quanto precedentemente stabilito, restano a carico dell'Appaltatore:

- a) la prestazione della mano d'opera all'uopo necessaria e comunque di personale addetto qualificato in relazione alla complessità delle apparecchiature installate;
- b) i materiali protettivi e di consumo, inclusa la dotazione minima in termini di ricambistica per ciò che concerne i moduli fotovoltaici e gli interruttori, le lampadine elettriche a led (occorrenti ad illuminare il perimetro dell'installazione durante le ore notturne);
- c) la pulizia interna ed esterna di tutte le apparecchiature ed impianti tecnici, in particolare dei moduli fotovoltaici, delle prese aeranti degli inverter, delle prese di aerazione dei locali della cabina elettrica e dei locali stessi, etc., ogni qualvolta se ne presenti la necessità od a richiesta dell'Amministrazione proprietaria;
- d) le operazioni di manutenzione ordinaria, programmata e di riparazione degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica, con la registrazione di ogni intervento nello schedario dei componenti di impianto;
- e) tutti i trasporti di "andata e ritorno" comunque necessari, delle apparecchiature che richiedano revisioni o riparazioni all'esterno del presidio d'installazione;
- f) la preparazione degli impianti e comunque di tutte le altre apparecchiature per le verifiche di Legge da parte degli Enti supervisor delegati alla sorveglianza del funzionamento dell'impianto (U.T.F.) e di ogni altra apparecchiatura soggetta comunque a verifiche;
- g) le prove e le misure di controllo che l'Amministrazione intendesse effettuare sulla rispondenza dei servizi di gestione e funzionamento;
- h) le prestazioni del personale tecnico per la sorveglianza del buon andamento occorrente per garantire la condotta ottimale e la manutenzione degli impianti.

Gli interventi sono classificati nelle seguenti categorie:

Classe A - Guasti la cui riparazione resta in carico all'Appaltatore ed i cui danni **NON** possono essere coperti con polizza assicurativa, tra cui:

- conseguenze di errori di esecuzione, di fabbricazione, di montaggio e installazione, o difetti di materiale, di fusione, di costruzione, e comunque contemplati nelle clausole di garanzia iniziale di fornitura dei macchinari e componenti forniti;
- conseguenza di deperimento o logoramento a seguito del funzionamento o comunque dell'uso dell'apparecchiatura, o causati dall'invecchiamento o dagli effetti gradualmente di agenti atmosferici (quali grandine, ruggine, corrosione, etc.) nell'ambito del periodo di garanzia previsto per Legge (minimo 2 anni);
- conseguenza di operazioni di manutenzione programmata non eseguite tempestivamente, o eseguite in maniera non corretta, o utilizzando parti di ricambio e materiali d'uso non appropriati o comunque non in conformità con le prescrizioni del costruttore;
- guasti che hanno comunque origine diretta o indiretta da altre operazioni di manutenzione effettuate dall'Appaltatore.

Classe B - Guasti la cui riparazione è posta a carico dell'Appaltatore, ed i cui danni possono essere coperti con polizza assicurativa, tra cui:

- guasti dovuti a incidenti di esercizio, quali:
 - sovratensioni o corto circuito;
 - rotture di inverter e/o trasformatori;
 - scoppi, etc;
- guasti in conseguenza di errata manipolazione, negligenza o imperizia del conduttore, o dovuti a funzionamenti impropri o comunque all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore;
- guasti dovuti ad incendi esplosioni o fulmini (danni coperti da assicurazioni);
- guasti dovuti da eventi naturali, quali: bufere, neve, grandine, acqua, gelo, alluvioni, uragani e trombe d'aria (danni coperti da assicurazioni).

Classe C - Guasti la cui riparazione non è comunque a carico dell'Appaltatore, dovuti ad eccezionali cause di forza maggiore, quali: guerre, esplosioni nucleari, atti vandalici di qualsiasi tipo, eventi socio-politici, terremoti.

Nel periodo di gratuita manutenzione obbligatorio e nel successivo eventuale periodo di manutenzione a canone convenzionato, le operazioni da condursi a carico dell'Appaltatore saranno riconducibili alle classi di intervento **A** e **B** come sopra richiamate.

ART. 49 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare in corso d'opera operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Il **collaudo in corso d'opera** verifica che l'esecuzione dei lavori sia stata effettuata a regola d'arte, i materiali impiegati e il funzionamento dell'impianto rispettino le prescrizioni tecniche stabilite dal presente Capitolato Speciale, Capitolato tecnico prestazionale delle opere e forniture, dai progetti e dalle loro eventuali variazioni impartite tramite disposizioni del Direttore lavori, che siano state osservate le prescrizioni del G.S.E. e dell'ENEL e le disposizioni normative di cui al precedente Capo 2.

Il collaudo tecnico-amministrativo od il certificato di regolare esecuzione, **sarà preceduto entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori** da un preliminare **collaudo funzionale e di avviamento** con emissione di certificato di ultimazione dei lavori a cura della Direzione dei Lavori, in contraddittorio con il Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice, volto ad accertare la funzionalità e l'utilizzabilità di quanto realizzato.

Si ricorda che gli impianti devono intendersi come "funzionali" ed "utilizzabili" **solo e se** rispondenti ai requisiti minimi necessari alla loro corretta connessione alla rete elettrica Nazionale sulla base della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/elt n. 99/08, con la quale è stato emanato il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) di cui al relativo allegato A.

Accertato il favorevole esito del collaudo funzionale e di avviamento, la Direzione dei Lavori redigerà apposito verbale di avviamento e di presa in consegna provvisoria delle opere così come eseguite al fine di consentire all'Ente Committente di poter realizzare, attraverso l'applicazione della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 "TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE (TESTO INTEGRATO DELLE CONNESSIONI ATTIVE - TICA)" - Allegato A – così come integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 179/08 e 205/08, l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta dall'impianto.

A tal fine l'appaltatore dovrà pertanto produrre entro il termine perentorio indicato dalla Direzione dei Lavori all'interno del verbale di collaudo funzionale di avviamento, tutta la documentazione necessaria a corredo e completamento dell'istanza di connessione all'Azienda di distribuzione nazionale (ENEL Distribuzione S.p.A.) dei due impianti come previsti a progetto e posti a base d'appalto

E' necessaria la realizzazione di connessione alla rete di distribuzione di media tensione (trifase a 15KV concatenati) attraverso collegamento interrato a partire dalla cabina di conversione e trasformazione prevista a base d'appalto, fino alla cabina primaria, secondo l'STMD che sarà restituita da ENEL.

Al collaudo funzionale e di avviamento dell'impianto, farà seguito il collaudo tecnico amministrativo, il cui verbale è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha comunque carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo solo dopo che siano trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori

L'approvazione del collaudo fa proprio l'operato, il giudizio e le conclusioni del collaudatore, esprimendo sostanzialmente la volontà di accettare l'opera e liquidando il credito dell'Appaltatore previo accertamento del valore economico di quanto eseguito. Nella relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata se il lavoro sia o no collaudabile, a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare, i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; le modificazioni da introdursi nel conto finale; il credito liquido dell'Appaltatore. In relazione separata e riservata, il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'Impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva, valutando, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'Impresa, se a suo parere l'Impresa è da reputarsi negligente o in malafede. Se, durante la visita di collaudo, si riscontrano difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dell'appalto tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'art. 202, D.P.R. 554/1999. Se i difetti e le mancanze sono invece di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei lavori, confermata dal Responsabile del procedimento, risulti che l'Appaltatore abbia completamente e

regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Se, infine, i difetti e le mancanze non pregiudicano la sicurezza dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore. Se le lavorazioni sono meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, il collaudatore sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al Responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Quest'ultimo trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, assieme al proprio parere, alla Stazione appaltante. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, fatto dal Responsabile del procedimento, non libera il Direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che su di loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire. Il certificato, redatto secondo le modalità specificate all'art. 199 D.P.R. 554/1999, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Trascorso detto termine, senza che siano emersi vizi o difetti dell'opera, che devono essere denunciati dalla S.A. entro il medesimo periodo, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Il collaudo, ai sensi dell'art. 192 del Regolamento, va ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, secondo le modalità di cui all'art. 199, D.P.R. 554/1999.

ART. 50 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. ***La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
Sin d'ora viene concordato che la Stazione appaltante si avvarrà della facoltà di prendere in consegna le opere anche solo parzialmente ultimate, al fine di permettere l'istruzione ed il completamento della pratica amministrativa volta alla connessione degli impianti alla rete elettrica Nazionale ed all'incameramento dell'incentivo di cui al D.M 19 febbraio 2007.***
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non potrà opporvisi per alcun motivo, né potrà reclamare compensi aggiuntivi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

ART. 51 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a. La pulizia preliminare delle aree oggetto di intervento da materiali e vegetazione;
 - b. la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione nonché le spese di adeguamento del cantiere in osservanza della vigente normativa e, in special modo, di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - c. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - d. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida

esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

- e. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- f. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- g. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- h. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- i. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- j. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- k. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- m. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- n. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- o. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- p. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- q. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- r. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- s. L'impresa, a lavori ultimati, dovrà fornire alla Stazione appaltante ed alla Direzione dei lavori tre copie dei disegni del progetto su carta e su supporto magnetico in formato DWG con gli aggiornamenti per le varianti anche di dettaglio eventualmente effettuate nel corso dei lavori, in modo da lasciare un'esatta

documentazione dell'impianto eseguito anche con il fine di permettere futuri interventi sugli impianti realizzati con la certezza di localizzare tutte le opere non più visibili;

- t. A sensi del D.M. 37/08 dovrà essere rilasciata dagli installatori degli impianti di cui all'articolo 7 del Decreto citato una dichiarazione di conformità in cui si attesti, facendo riferimento agli elementi progettuali e sotto la propria responsabilità, che l'intero impianto è stato realizzato secondo le norme di buona tecnica (a regola d'arte) previste dal Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 (G.U. Serie Generale n. 61 del 12.03.2008) - "Allegato I" di cui all'art. 7. A detta dichiarazione dovranno essere allegati i grafici, gli schemi esecutivi (su carta e su supporto magnetico in formato DWG) e le relazioni di calcolo degli impianti come realizzati e delle eventuali variazioni ai progetti originali anche se questi ultimi sono stati predisposti dalla Stazione appaltante;
- u. La consegna della documentazione attestante le caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco dei materiali installati e comunque impiegati nella realizzazione delle opere; detta documentazione dovrà essere consegnata contestualmente all'ultimazione delle opere oggetto della certificazione e comunque prima della loro contabilizzazione.
- v. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- w. le spese per rilievi, tracciati, installazione delle attrezzature e impianti, nonché allacciamenti provvisori, necessari al normale svolgimento dei lavori, l'approntamento di tutte le opere provvisorie e di protezione;
- x. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo, l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone;
- y. il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai del settore interessato e dagli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
- z. la custodia e le spese per trasporto di tutti i materiali (e del loro eventuale smaltimento, secondo la normativa vigente), impianti e mezzi d'opera;
- aa. la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;
- bb. il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori nonché le spese eventuali per passaggio e per occupazioni temporanee;
- cc. l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire. Il nominativo e il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, all'Ente Appaltante, che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi. Per quanto attiene ai difetti di costruzione, si fa riferimento a quanto stabilito nell'art. 18, D.M. LL.PP. 145/2000.
- dd. Tutte le lavorazioni, compresi scavi e reinterri di trincee e cavidotti all'esterno delle aree di cantiere necessarie a realizzare il collegamento elettrico fra la cabina di conversione e trasformazione a base d'appalto ed i manufatti esistenti di proprietà o pertinenza del gestore della rete (ENEL) per consentire l'allaccio alla rete elettrica nazionale.
- ee. Attività di controllo, supervisione, gestione ed affiancamento di personale indicato dalla Committente per il periodo minimo di un (1) anno ai sensi dell'Art. 2, "fase 4" del Capitolato tecnico prestazionale allegato.

ART. 52 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
 - a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento.
 - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - b) Il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato - a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. All'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà produrre alla direzione lavori un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione. Dovrà inoltre indicare il nominativo del direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere.
4. E' compresa a carico dell'appaltatore, che ne dovrà sostenere i relativi oneri economici:
 - **la manutenzione dell'impianto per un anno come indicato all'art. 48;**
 - **idonea copertura assicurativa specifica per impianti fotovoltaici contro danni diretti ed indiretti per un anno a far data dal collaudo tecnico funzionale e di avviamento dell'impianto, garantita da primaria compagnia assicurativa;**
 - **tutti i rapporti e le pratiche con gli enti GR e GSE al fine dell'incameramento dell'incentivo D.M 19 febbraio 2007 e per l'attuazione dei regimi di "Scambio sul posto" e "totale cessione in rete";**
 - **la fornitura del manuale d'uso e dei documenti di manutenzione di ciascuno dei due impianti;**
 - **la fornitura dei disegni e relazioni di "As built" e del compendio di tutte le pratiche occorrenti per l'incameramento dell'incentivo G.S.E. e per l'effettuazione dello "Scambio sul posto" e "totale cessione in rete".**
 - **Ogni ulteriore obbligo assunto dall'Appaltatore in sede di gara.**

ART. 53 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni dovrà essere smaltito presso le PP.DD secondo le indicazioni della D.L. Gli oneri relativi a quanto sopra sono stati conteggiati nella definizione del prezzo a corpo dell'appalto.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

ART. 54 CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 55 CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, che dovrà essere sottoposto al direttore lavori per l'approvazione prima della sua esposizione.

ART. 56 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa. Tutte le spese contrattuali, di cui all'art. 112, D.P.R. 554/1999, saranno a completo carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti della Stazione appaltante.

La stazione appaltante

L'Appaltatore

Al presente capitolato sono state apportate le seguenti deroghe:

La stazione appaltante

L'Appaltatore

TABELLA «A»	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
--------------------	--

n.	Lavori di	Categoria ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000	euro	Incidenza % manodopera	
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.					
1	<i>Impianti per la produzione di energia elettrica</i>	<i>Prevalente</i>	<i>OG9 CL IV</i>	<i>1.931.500,00</i>	<i>40</i>
ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				11.000,00	
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA				1.942.500,00	40

NB. I lavori di cui alla presente tabella, (meglio specificati in tab. B) possono essere eseguiti solo da installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008 e al corrispondente regolamento di attuazione approvato.

TABELLA «B»	GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE
--------------------	---------------------------------------

n.	Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee	In euro	In % ⁽¹⁾
1	Approntamento cantiere	24.151,10	1,250 %
2	<i>Opere edili e manufatti a terra</i>	22.594,00	1,169 %
3	<i>Cabina elettrica</i>	56.250,00	2,912 %
4	<i>Generatore fotovoltaico</i>	986.467,20	51,072 %
5	<i>Cavi principali in corrente continua</i>	265.218,65	13,731 %
6	<i>Cavi di telecomunicazione</i>	677,10	0,035 %
7	Impianto di terra e protezioni dalle scariche atmosferiche	146.257,49	7,572 %
8	Allestimento di cabina di conversione e trasformazione	197.980,00	10,250 %
9	<i>Connessione MT alla cabina di consegna</i>	24.815,00	1,284 %
10	<i>Impianti di controllo e segnalazione</i>	9.470,00	0,490 %
11	<i>Impianto di illuminazione notturna</i>	24.240,00	1,254 %
12	<i>Impianto antintrusione e antifurto</i>	35.000,00	1,812 %
13	<i>Opere edili accessorie, sgombero cantiere e recinzioni</i>	138.379,46	7,164 %
<i>Parte 1 - Totale lavoro A CORPO</i>		1.931.500,00	100,00 %
a)	Totale importo esecuzione lavori (base d'asta)	1.931.500,00	
<i>Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO</i>		11.000,00	100,00 %
b)	Oneri per attuazione dei piani di sicurezza	11.000,00	
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b)		1.942.500,00	

NB. lavori indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sono impianti tecnologici per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008 e al corrispondente regolamento di attuazione approvato.

TABELLA «D»	ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
--------------------	--

	<i>Elemento di costo</i>		<i>importo</i>	<i>incidenza</i>	<i>%</i>
1)	Manodopera	euro	221.722,00	11,481	%
2)	Materiale	euro	1.706.092,90	88,329	%
3)	Trasporti (ql/Km)	euro	3.685,10	0,190	%
		euro	1.931.500,00	100	%

squadra tipo:

Operai specializzati	n.	2
Operai qualificati	n.	2
Manovali specializzati	n.	3

TABELLA «E»	RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
--------------------	--

		<i>euro</i>
1.a	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	1.931.500,00
1.b	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.000,00
1	Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b)	1.942.500,00
2.a	Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a)	%
2.b	Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)	
3	Importo del contratto (2.b + 1.b)	
4	Cauzione provvisoria (calcolata su 1)	38.850,00
5	Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)	2 %
6	Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)	10 %
7	Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)	%
8	Garanzia fideiussoria finale ridotta (50% di 7)	
9	Importo minimo netto stato d'avanzamento	€ 400.000,00
10	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori in giorni	90 giorni
11	Penale giornaliera per il ritardo	
12	Importo assicurazione C.A.R.	2.000.000,00
13	Importo assicurazione R.C.A.	1.000.000,00

TABELLA «A»	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
--------------------	--

n.	Lavori di	Categoria ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000	euro	Incidenza % manodopera
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.				
1	Impianti per la produzione di energia elettrica	Prevalente	OG9 CL IV	1.931.500,00
				40

ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	11.000,00
--	------------------

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	1.931.500,00
--------------------------------------	---------------------

NB. I lavori di cui alla presente tabella, (meglio specificati in tab. B) possono essere eseguiti solo da installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008 e al corrispondente regolamento di attuazione approvato.

ⁱ Indicare nella colonna della % l'incidenza delle singole categorie omogenee di lavori, limitatamente al lavoro a corpo.